



COMUNE DI TORRE DI RUGGIERO

PROVINCIA DI CATANZARO

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con delibera C.C. n. _____ del _____

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità, oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 Attività di polizia urbana
- Art. 3 Utilizzo del volontariato
- Art. 4 Contrassegni del Comune

TITOLO II NORME DI COMPORTAMENTO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI PER LA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA URBANA E DELLA INCOLUMITÀ' PUBBLICA

- Art. 5 Disposizioni generali e comportamenti vietati
- Art. 6 Limitazione ai giochi sul suolo pubblico
- Art. 7 Incendi, combustioni ed esalazioni moleste
- Art. 8 Processioni. Manifestazioni
- Art. 9 Videosorveglianza
- Art. 10 Luminarie

CAPO II Decoro urbano

- Art. 11 Manutenzione per il decoro, l'igiene e la sicurezza degli edifici e dei terreni
- Art. 12 Corsi d'acqua
- Art. 13 Allaccio alla pubblica fognatura
- Art. 14 Sgombero della neve
- Art. 15 Misure a tutela dei beni pubblici e privati
- Art. 16 Distribuzione di volantini, opuscoli e altri simili oggetti

CAPO III TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

- Art. 17 Disposizioni generali a tutela della quiete pubblica e privata
- Art. 18 Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo
- Art. 19 Rumori e schiamazzi per le strade e nelle aree pubbliche
- Art. 20 Abitazioni private
- Art. 21 Suono delle Campane

CAPO IV MESTIERI ED ATTIVITÀ LAVORATIVE

- Art. 22 Decoro nell'esercizio delle attività lavorative
- Art. 23 Modalità di esposizione di merci ed oggetti fuori dagli esercizi commerciali o in area pubblica
- Art. 24 Limitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche
- Art. 25 Accattonaggio
- Art. 26 Occupazioni di suolo pubblico
- Art. 27 Occupazioni per manifestazioni e pubblici spettacoli
- Art. 28 Affissioni e volantini
- Art. 29 Occupazioni di sede stradale con ponteggi ed accantieramenti
- Art. 30 Occupazioni per lavori di pubblica utilità
- Art. 31 Occupazioni per traslochi
- Art. 32 Occupazioni per comizi e raccolta di firme, attività

TITOLO III MEDIAZIONE SOCIALE ED EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ'

- Art. 33 Mediazione sociale ed educazione alla legalità
- Art. 34 Minori in difficoltà

TITOLO IV :

ANIMALI

- Art. 35 Animali da affezione
- Art. 36 Custodia e tutela degli animali
- Art. 37 Cani
- Art. 38 Detenzione di animali da affezione o autoconsumo all'interno del centro abitato
- Art. 39 Randagismo felino
- Art. 40 Piccioni
- Art. 41 Derattizzazione

TITOLO V: POLIZIA RURALE

- Art. 42 Divieto di pascolo
- Art. 43 Pascolo Abusivo
- Art. 44 Custodia degli animali pascolanti
- Art. 45 Transito del bestiame

TITOLO VI: POLIZIA ANNONARIA

- Art. 46 Erboristerie
- Art. 47 Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato
- Art. 48 Attività di vendita in forma itinerante
- Art. 49 Occupazioni per esposizione di merci
- Art. 50 Altre attività di vendita su area pubblica
- Art. 51 Bevande in contenitori di vetro
- Art. 52 Interventi per contrastare l'abuso di alcol da parte di minorenni

TITOLO VII SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

CAPO I – SANZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI

- Art. 53 Sistema sanzionatori
- Art. 54 Sanzioni
- Art. 55 Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

CAPO II – PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

- Art. 56 Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità
- Art. 57 Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità

TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 58. Ordinanze Sindacali e Dirigenziali
- Art. 59 Abrogazioni di norme.
- Art. 60 Reiterazione
- Art. 61 Entrata in vigore

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità, oggetto e ambito di applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le normative di legge vigenti, disciplina comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità degli spazi e dei beni pubblici, tutelando la qualità dell'ambiente e della vita, ed in particolar modo i soggetti deboli, gli anziani, i bambini, i disabili e i soggetti comunque svantaggiati. A tale scopo, attraverso interventi coordinati con tutti gli altri livelli di governo territoriale, esso persegue livelli di sicurezza integrata, così come definita dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48 (di seguito denominato "Decreto Sicurezza").

2. Il presente Regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1, detta norme autonome o norme integrative e speciali di disposizioni vigenti in materia di:

- a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
- b) convivenza civile, igiene e pubblico decoro;
- c) tutela della quiete pubblica e privata;
- d) mestieri e attività lavorative;
- e) mediazione sociale ed educazione alla legalità.

3. Qualora uno stesso fatto, vietato dal presente Regolamento, sia previsto anche da una disposizione penale, si applicano le sanzioni amministrative di cui al successivo Art. 29 solo quando non sia applicabile la disposizione penale.

4. Attesa la peculiarità del territorio cittadino, il Regolamento intende tutelare anche la corretta manutenzione e gestione delle aree verdi, dei Giardini e dei parchi, pubblici e private, che costituiscono patrimonio collettivo, .

5. Il presente regolamento è applicativo delle disposizioni contenute nell'articolo 50, comma 7 ter, del Testo Unico degli Enti Locali (Tuel) e dell'articolo 9, comma 3, del Decreto Sicurezza (D.L. 14/2017, convertito con L. 48/2017). Esso si applica su tutto il territorio comunale e nei confronti di ogni persona, fisica o giuridica, si trovi, a qualsivoglia titolo, sul territorio stesso.

Art.2

Attività di polizia urbana

1. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni delle norme del presente regolamento sono esercitate, in via principale, dalla Polizia Municipale. All'accertamento delle violazioni alle disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazione alcuna, tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Il Sindaco può, altresì, conferire funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di polizia urbana, in via speciale e limitatamente alle materie di rispettiva competenza, anche a dipendenti comunali, ai soggetti abilitati a ciò da leggi speciali o al personale di soggetti gestori di servizi pubblici, affidatari dei medesimi sulla base di specifici provvedimenti del Comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. a funzionari delle A:S:P:, alle guardie zoofile – ambientali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, al personale di altri enti, preposti alla vigilanza, così come meglio precisato nell'art. 55 del Regolamento.

3. Gli addetti del Comando di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

4. I soggetti di cui al comma 2 svolgono le funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689. Possono, nell'esercizio delle loro funzioni, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, effettuare rilievi segnaletici e descrittivi ed ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni alle disposizioni del Regolamento ed al fine dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

5. Il Sindaco, quale Autorità Locale, ed i Dirigenti preposti alle varie articolazioni organizzative, provvedono a dare diffusione al pubblico, con le modalità ritenute più idonee, delle norme del presente regolamento, attinenti i rispettivi ambiti di competenza; emanano, inoltre, disposizioni particolari di carattere esecutivo che si rendessero necessarie in circostanze speciali o per determinati luoghi.

Art.3

Utilizzo del volontariato

1. Anche allo scopo di favorire la sensibilità della cittadinanza sui temi della convivenza civile e del decoro urbano, l'Amministrazione Comunale può avvalersi di volontari singoli o associati, con le modalità, nei casi e con i limiti del quadro normativo vigente.

Art. 4:

Contrassegni del Comune

- 1) È vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali, imprese di qualsiasi genere, associazioni e ogni altra attività che non sia in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previa autorizzazione della stessa.
- 2) La violazione di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa di € 300,00 e l'obbligo della rimozione della denominazione.
- 3) Ai sensi dell'art. 9 della Legge 24/11/1981, n. 689, le norme contenute nel presente regolamento sono da ritenersi norme speciali rispetto alle norme contenute in altri regolamenti comunali, che eventualmente individuino medesime fattispecie.
- 4) Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale.

TITOLO II

NORME DI COMPORTAMENTO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI PER LA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA URBANA E DELLA INCOLUMITÀ PUBBLICA

Art. 5

Disposizioni generali e comportamenti vietati

1. Il Comune di Torre di Ruggiero salvaguarda la sicurezza dei cittadini e la convivenza civile, promuovendo il controllo sociale del territorio. A tal fine garantisce la più ampia e diffusa partecipazione dei cittadini alla vita politica e sociale del paese.
2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, è vietato a chiunque causare pericolo per l'integrità fisica delle persone, per le loro attività e la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di timore, spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo.
3. In particolare, al fine di prevenire e contrastare situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento del patrimonio pubblico e privato, o che ne impediscono l'utilizzo e determinano lo scadimento della qualità urbana, è vietato:
 - a. soddisfare alle proprie esigenze fisiologiche fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - b. esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo;
 - c. immergersi o bagnarsi nelle fontane e nelle acque pubbliche o farne un uso improprio;
 - d. ammassare oggetti qualsiasi davanti ed ai lati degli edifici;
 - e. occupare l'area della sede stradale adibita al transito pedonale con espositori, cavalletti e simili se non espressamente autorizzato;
 - f. procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato; produrre stillicidio di acqua o altri liquidi sulla sede stradale e sui marciapiedi;
 - g. utilizzare balconi, terrazzi e giardini visibili dalla pubblica via come deposito di relitti o di rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di circostanze del tutto eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - h. scuotere, spolverare e battere tappeti, coperte, tovaglie o altro da balconi o finestre prospicienti piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico;
 - i. stendere nelle ore diurne panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la via pubblica;
 - j. eseguire la pulizia di cose, veicoli e animali su aree pubbliche;
 - k. insozzare le strade e le sue pertinenze, gettando oggetti o rifiuti;
 - l. gettare a terra mozziconi di sigaretta e gomme da masticare.

Art.6

Limitazione ai giochi sul suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico o ad uso pubblico nonché su aree aperte al pubblico è vietato praticare giochi che possono arrecare intralcio o disturbo, procurare danni ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri.
2. Sul suolo e nei luoghi pubblici fuori dei posti a ciò destinati, è vietato giocare a palla, bocce, tennis e simili, giochi per i quali sia necessario la corsa od il lancio di oggetti ed in genere tutti quei giochi che disturbino in qualsiasi modo la quiete pubblica o impediscano o pregiudichino la circolazione dei veicoli e dei pedoni.
3. E' fatta salva la possibilità di deroga a tale divieto in occasione di intrattenimenti temporanei a carattere locale e manifestazioni ludiche previamente autorizzate dall'autorità comunale.

4. E', altresì, vietato praticare i giochi proibiti individuati ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

5. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto. E' sempre disposto il sequestro amministrativo.

Art. 7

Incendi, combustioni ed esalazioni moleste

1. Al fine di prevenire situazioni di pericolo, in luoghi pubblici o non adibiti allo scopo o senza autorizzazione, è vietato effettuare accensioni anche potenzialmente pericolose con energia elettrica, fuochi o altro, gettare oggetti accesi e liquidi infiammabili.

2. Fatte salve deroghe, previste da disposizioni speciali relative all'esercizio di attività agricole svolte al di fuori del centro abitato, è vietato l'incendio di rifiuti sia in area pubblica sia privata, nonché la combustione all'aperto di sostanze varie consistenti in: vegetazione, scarti di lavorazione o rifiuto.

3. È parimenti vietato compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.

Art.8

Processioni. Manifestazioni.

1. Le processioni o altre manifestazioni che prevedano cortei di persone o veicoli, fatte salve le comunicazioni di legge alle Autorità di P.S., dovranno seguire gli itinerari preventivamente comunicati, concordati ed autorizzati dall'Ufficio di Polizia Municipale e, di massima, non essere in contrasto con la segnaletica stradale.

2. La richiesta per lo svolgimento si ritiene accolta con il percorso indicato dagli interessati qualora non venga comunicato provvedimento di diniego o di modifica.

3. La violazione di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00 a carico dell'organizzatore.

Art. 9:

Videosorveglianza

1) Al fine conoscere la collocazione delle telecamere installate nel territorio comunale per la videosorveglianza di edifici privati e di attività produttive, commerciali e professionali per eventuali finalità di Polizia Giudiziaria è fatto obbligo a chi installa detti apparati di darne comunicazione alla Polizia Municipale.

La comunicazione dovrà contenere le modalità di registrazione e di conservazione delle immagini nonché una planimetria con l'indicazione della posizione delle telecamere.

2) Per gli apparati già installati detta comunicazione dovrà pervenire entro 6 mesi dall'approvazione del presente regolamento

3) La violazione di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 a carico dell'utilizzatore e in solido a carico dell'installatore del sistema installato.

Art. 10 - Luminarie

1 La collocazione di luminarie lungo le strade – sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario – è soggetta a preventiva denuncia di inizio attività, presentata ex art. 19 della L. 241/90, all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, ai sensi degli artt. 57 TULPS "Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza", approvato con R.D. n. 773/1931 e 110 del suo Regolamento d'esecuzione, approvato con R.D. 635/1940.

2 Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso scritto della proprietà.

3 Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Protocollo dell'Ente una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di contatti accidentali alle persone e contro il rischio di sovraccarichi e corto circuiti ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati. E' altresì fatto obbligo di fornire al Comune la reperibilità telefonica di un responsabile per eventuali interventi urgenti.

4 Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

5 La rimozione degli impianti deve avvenire entro e non oltre 5 giorni dal termine della manifestazione.

CAPO II

Decoro urbano

Art.11

Manutenzione per il decoro, l'igiene e la sicurezza degli edifici e dei terreni

1. I proprietari o i possessori a qualunque titolo di fabbricati, civili industriali o rurali, o altre costruzioni sono tenuti ad assicurare un buono stato di conservazione degli stessi, al fine di garantire la pubblica incolumità.
2. I proprietari o i possessori a qualunque titolo di fabbricati, civili industriali o rurali, o altre costruzioni, che risultino disabitati, in stato di abbandono o comunque non utilizzati devono chiudere tutte le zone d'accesso all'immobile in modo tale da impedire o quantomeno rendere di difficile esecuzione ogni forma di invasione ed occupazione da parte di terzi ed assicurare a tal fine idonee forme di vigilanza.
3. I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo dei fabbricati devono provvedere alla periodica pulizia ed alla decorosa manutenzione di facciate ed oggetti di facciate degli edifici, serrande, infissi, vetrine, bacheche e tende esterne, inferriate dei giardini e qualsiasi recinzione dei medesimi.
4. L'eventuale impiego su area pubblica di elementi riscaldanti comporta l'obbligo di dotarsi delle eventuali autorizzazioni da parte degli Enti competenti.
5. I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo di terreni all'interno del territorio comunale devono curarne la manutenzione e la pulizia. In particolare, devono provvedere al taglio periodico dell'erba, alla rimozione e al corretto smaltimento di eventuali rifiuti e ad ogni altra azione idonea ad assicurare il decoro urbano e le buone condizioni igieniche. I proprietari di terreni all'interno del centro abitato come delimitato ai sensi del Codice della Strada hanno l'obbligo di recintarli solidamente e completamente in modo tale da inibire l'accesso agli estranei e lo scarico dei rifiuti.
6. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni.
7. Le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati fino all'altezza non inferiore a mt.1,80.
8. Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi l'Amministrazione Comunale intima al proprietario, al detentore o al possessore a qualsiasi titolo di adempiere, mediante diffida, entro un congruo termine. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza del termine predetto, il Comune può intervenire in sostituzione del proprietario o di altro obbligato addebitando ad essi il costo. Qualora dal mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti derivi un grave ed imminente pericolo per l'incolumità pubblica, l'Amministrazione Comunale interviene in sostituzione del proprietario o di altro obbligato, anche con interventi temporanei (quali transennature, ecc.), addebitando ad essi il relativo costo.

Art. 12 – Corsi d'acqua

- 1** Fatte salve le norme di legge statali e regionali, al di fuori dei casi espressamente autorizzati e fatte salve le maggiori sanzioni penali, nell'alveo dei corsi d'acqua è vietato:
- a) fare il bagno salvo quanto disposto in specifiche ordinanze;
 - b) compiere opere di qualsiasi tipo;
 - c) lavare veicoli, oggetti o animali;
 - d) svolgere attività ludiche o di altro tipo, tranne l'esercizio della pesca secondo la normativa specifica; possono essere esercitate attività sportive o ludiche anche temporanee previa autorizzazione;
 - e) impiantare e gestire stabilimenti balneari senza autorizzazione;
 - f) stendere panni o accatastare oggetti di qualsiasi tipo.

Art.13 Allaccio alla pubblica fognatura

- 1** Fatte salve le norme statali e regionali in materia, nonché le disposizioni del Regolamento edilizio comunale, nei canali di scolo delle acque pluviali è assolutamente vietato immettere acque domestiche di rifiuto ed utilizzare tali canali come scaricatori di fogne nere di scarichi privati.
- 2** Nelle località servite, i titolari di scarichi di acque reflue domestiche e non, sono tenuti ad allontanare i propri liquami mediante allacciamento alla pubblica fognatura. Tutti gli scarichi, diretti o indiretti immessi nella pubblica fognatura, devono essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio Tecnico Comunale. L'Ufficio Tecnico Comunale si riserva di accertare l'efficienza dell'allacciamento e di richiedere specifica documentazione.
- 3** Ogni e qualsiasi scarico non autorizzato è considerato abusivo e suscettibile di sospensione immediata senza pregiudizio delle relative sanzioni. La riattivazione dello scarico è subordinata all'acquisizione di autorizzazione, in difetto della quale si procede alla soppressione dello scarico e dei relativi manufatti, ponendo ogni onere e spesa a carico dell'inadempiente.
- 4** Quando l'utenza viene allacciata alla pubblica fognatura è vietato l'uso di fosse biologiche, vasche Imhoff e simili manufatti che comportino la sosta prolungata dei liquami, nonché ogni sistema di dispersione. Gli eventuali manufatti esistenti dovranno essere messi fuori uso previa pulizia, disinfezione e demolizione ovvero riempimento con materiale inerte costipato.
- 5** Non è ammesso in nessun caso il recapito, a mezzo trasporto con autobotti o altri mezzi mobili, di liquami provenienti dalla vuotatura di cisterne, pozzi neri o fosse settiche di insediamenti abitativi in pubblica fognatura.
- 6** Nelle zone servite da pubbliche fognature non sono ammessi nuovi scarichi di acque nere aventi recapiti diversi dalle medesime fognature. Presso l'Ufficio Comunale viene tenuta, a visione del pubblico, una idonea ricognizione della rete fognaria in funzione

Art. 14

Sgombero della neve

1. I proprietari e gli amministratori o gli eventuali conduttori di edifici a qualunque scopo destinati e chiunque abbia a qualsiasi titolo il possesso degli stabili, durante ed a seguito di nevicate hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio che si forma su tetti, gronde, balconi o terrazzi, osservando tutte le cautele che si rendano opportune e necessarie per non recare danno alle persone o alle cose sottostanti. A tal fine devono essere delimitate e segnalate le zone di caduta, osservando le disposizioni all'uopo impartite dall'Autorità comunale a garanzia della circolazione.
2. I proprietari di piante devono asportare la neve dai rami che aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio e rimuovere i rami secchi e pericolanti.
3. Per la sicurezza delle persone, debbono essere sgomberati dalla neve e dal ghiaccio, a cura dei frontisti, i marciapiedi, i passi carrai ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi; si devono inoltre coprire o cospargere con materiale antisdrucchiabile le formazioni di ghiaccio sul suolo.
4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla sul verde pubblico, a ridosso di siepi o piante, o a ridosso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti.
5. E' fatto divieto di scaricare la neve nelle fogne, nei canali e nei corsi d'acqua.

Art.15

Misure a tutela dei beni pubblici e privati

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 639 Codice Penale, al fine di tutelare la sicurezza urbana così come definita a norma dell'art.54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, è vietato effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze, monumenti, colonnati, luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti, muri in genere, panchine, sede stradale, marciapiedi, cartelli segnaletici e targhe con la denominazione delle strade o i numeri civici dei fabbricati, parapetti dei ponti, alberi, arredi urbani e qualsiasi altro manufatto o infrastrutture, salva espressa autorizzazione in deroga.
2. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti, con spese a carico del trasgressore.
3. I visitatori di luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti devono astenersi dal compiere atti o assumere comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi.
4. E' vietato arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici e sui monumenti.
5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, chiunque viola il comma 1, a norma di legge, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma (vedasi tabella) qualora il trasgressore provveda entro dieci giorni dalla contestazione della violazione o notificazione del verbale di accertamento della violazione al ripristino dello stato dei luoghi;
 - a) qualora il trasgressore non provveda entro dieci giorni dalla contestazione o notificazione della violazione al ripristino dello stato dei luoghi è soggetto ad una sanzione amministrativa fissa (vedasi tabella) ;
 - b. si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione. E' sempre disposto il sequestro amministrativo.

Articolo 16 –

Distribuzione di volantini, opuscoli e altri simili oggetti

1. A tutela del decoro del contesto urbano nelle strade, nelle piazze e, in generale, negli spazi pubblici o aperti al pubblico, sono vietati il lancio e la diffusione non regolata di volantini pubblicitari, opuscoli o altro materiale divulgativo.
2. Gli opuscoli, i volantini ed altri simili materiali divulgativi sono distribuiti, previa autorizzazione, soltanto mediante consegna individuale a mano alle persone o mediante diffusione con prelevamento da appositi contenitori, la cui collocazione sul suolo pubblico è autorizzata dall'Amministrazione con specifici provvedimenti.
3. La libera distribuzione di volantini è comunque ammessa, previa comunicazione all'ufficio competente, per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, da parte di Amministrazioni Pubbliche, di enti pubblici o di soggetti gestori di servizi pubblici al fine di effettuare comunicazioni urgenti o particolari rivolte alla cittadinanza.
4. I soggetti che, nell'esercizio delle attività di distribuzione di materiale pubblicitario, violino le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 con azioni comportanti la diffusione indiscriminata di opuscoli, volantini ed altri simili materiali divulgativi, anche mediante collocazione degli stessi su auto in sosta o presso accessi ad abitazioni private ed esercizi pubblici, nonché con diffusione indiscriminata senza consegna individuale, sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 200,00 nonché con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o l'obbligo di cessare l'attività.
5. I soggetti committenti la distribuzione di materiale pubblicitario mediante consegna di volantini, opuscoli e simili materiali divulgativi e i soggetti che si avvalgono di tale forma di pubblicità sono considerati responsabili in solido delle violazioni commesse ai sensi dell'art 6 della

CAPO III

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 17

Disposizioni generali a tutela della quiete pubblica e privata

1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città.
2. Fermo restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nel presente regolamento chiunque eserciti una attività, un'arte, un mestiere o un'industria, deve usare ogni accorgimento per evitare di disturbare, nei luoghi pubblici, come nelle private dimore, la pubblica quiete e la tranquillità di persone, anche singole, in relazione al giorno, all'ora e al luogo in cui il disturbo è cagionato e tenuto conto del riposo dei bambini e degli anziani e delle persone malate e svantaggiate.
3. Ai fini di cui al comma 2° del presente articolo, è particolarmente tutelata la fascia oraria compresa tra le ore 22.00 e le ore 07.00 dei giorni feriali e tra le ore 00.00 e le ore 09.00 dei giorni festivi.

Art. 18

Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo

1. Fatti salvi gli specifici obblighi e divieti previsti dalla normativa vigente in materia, i titolari delle licenze per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo e di pubblico trattenimento, i titolari e i gestori degli esercizi di vicinato e degli esercizi pubblici di somministrazione, i responsabili e i gestori di circoli privati, i titolari di sale pubbliche per bigliardi od altri giochi leciti, i titolari e i gestori di attività artigianali con vendita di prodotti alimentari, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a schiamazzi e rumori molesti di essere uditi all'esterno dei locali tra le ore 22.00 e le ore 07.00. Sono fatte salve le specifiche deroghe ed autorizzazioni per la diffusione di musica interna ed esterna ai locali;
2. Ai soggetti di cui al primo comma è fatto obbligo di adottare idonee misure affinché all'uscita dei locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possano derivare rumori e disturbi alle persone tra le ore 22.00 e le ore 07.00 nei giorni feriali e tra le ore 23.00 del giorno immediatamente precedente e le ore 09.00 nei giorni festivi.
3. L'amministrazione comunale, a seguito di violazioni rilevate ai sensi dei commi precedenti, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di commercio, somministrazione o sicurezza urbana.

Art. 19

Rumori e schiamazzi per le strade e nelle aree pubbliche

1. Le licenze e le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o intrattenimenti temporanei, nonché per gestire attrazioni dello spettacolo viaggiante, in aree pubbliche o aperte al pubblico devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
2. Nelle strade e nelle aree pubbliche, fatte salve le specifiche deroghe ed autorizzazioni, è vietato recare disturbo ai sensi dell'art. 12 con rumori e schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione acustica.

Art. 20

Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature e svolgere attività rumorose che siano fonte di molestie e disturbo verso l'esterno o verso il vicinato, fatte salve le eccezioni di cui ai commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni udibili e recanti disturbo fuori dall'abitazione, nonché gli apparecchi radiofonici, televisivi e di riproduzione musicale, devono essere utilizzati contenendo la rumorosità prodotta in modo da non arrecare molestia o disturbo al vicinato, in particolare nella fascia oraria compresa tra le ore 22.00 e le ore 07.00.
3. Nei fabbricati di civile abitazione l'esecuzione di lavori di manutenzione dei locali, taglio dell'erba, di siepi, taglio di legna, nonché di piccole riparazioni e simili, che inducono l'utilizzo di attrezzature a motore o elettriche e che producono rumore e/o vibrazione recanti disturbo, è consentita tra le ore 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00 (nei giorni feriali) e tra le ore 9.00 alle ore 13.00 e tra le ore 15.00 alle ore 19.00 nei giorni festivi. Gli esecutori dei lavori sono comunque tenuti ad adottare tutte le cautele e gli accorgimenti per contenere la rumorosità prodotta ed il disturbo.
4. Chiunque nella propria abitazione faccia uso di strumenti musicali, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali tra le ore 12.00 e le ore 15.00 e tra le ore 22.00 e le ore 09.00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Art. 21

Suono delle Campane

1. Il suono delle campane, ad eccezione dello scandire delle ore, è consentito dalle ore 7.00 alle ore 22.00.
2. E' permesso derogare alle disposizioni suddette: per scandire i momenti più importanti della vita della comunità cristiana e/o in dipendenza di consuetudini lungamente praticate; per ordini impartiti da superiori Autorità; per straordinarie ricorrenze o previo consenso dell'Autorità Municipale.
3. Il periodo di suono delle campane non deve superare i tre minuti primi e tra una suonata e l'altra deve intercedere, almeno, un intervallo di dieci minuti.

CAPO IV MESTIERI ED ATTIVITÀ LAVORATIVE

Art. 22

Decoro nell'esercizio delle attività lavorative

1. I locali delle attività lavorative visibili dalla pubblica via e gli esercizi aperti al pubblico devono essere costantemente e perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio al decoro cittadino. Devono altresì essere garantite ottimali condizioni igieniche ai sensi della specifica normativa vigente.
2. I titolari e i gestori di esercizi di somministrazione, commercio e di ogni attività aperta al pubblico devono provvedere a mantenere adeguatamente pulita l'area antistante e perimetrale dei locali stessi, da rifiuti, liquidi e cose insudicanti, impropriamente depositati. I gestori dei locali di esercizi pubblici o commerciali e di qualsiasi altro luogo di ritrovo, devono provvedere, a fine giornata, a raccogliere e smaltire correttamente eventuali rifiuti derivanti dalle rispettive attività compresi quelli abbandonati nelle immediate adiacenze degli esercizi stessi riconducibili agli avventori e clienti del proprio locale.
3. E' fatto obbligo ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione, nonché alle consimili attività artigianali di somministrazione o vendita per asporto di cibi e bevande, di installare e tenere a disposizione della clientela idonei contenitori per la raccolta di cenere e di mozziconi di sigaretta o di altri prodotti per fumatori, da posizionarsi alle entrate dei propri locali.
4. Al termine di ogni temporanea attività che, in ogni caso, vada ad interessare anche il suolo pubblico, all'esecutore è fatto obbligo di provvedere immediatamente all'idonea pulizia ed al ripristino dello stesso.

Art. 23

Modalità di esposizione di merci ed oggetti fuori dagli esercizi commerciali o in area pubblica

1. Salvo apposita autorizzazione o concessione e fatte salve le norme di legge e del Regolamento Comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche, ogni merce esposta per la vendita non deve sporgere di oltre 10 centimetri dalla soglia dell'esercizio e comunque non deve costituire pericolo, intralcio od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, ai passanti, in particolare ipovedenti o non vedenti o diversamente abili.
2. E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce, che possa recare offesa al pubblico decoro.
3. E' vietato esporre merci o oggetti che possono facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.
pubblico decoro.

Art. 24

Limitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, di cui alla Legge 28 marzo 1991, n. 112 e del relativo regolamento di esecuzione di cui al D.M. 4 giugno 1993, n. 287, salvo l'ottenimento di specifica autorizzazione, per motivi di sicurezza pubblica e di polizia stradale, è vietato:
- in qualunque forma esercitato, nel raggio di metri 150 dagli ingressi di, plessi scolastici, cimiteri e luoghi di culto;

Articolo 25

Accattonaggio

1. Su tutto il territorio comunale è vietato l'accattonaggio intendosi come tale la richiesta di elemosina fatta con modalità insistenti o petulanti o minacciose.
2. È in ogni caso vietato l'accattonaggio:
 - a) alle intersezioni stradali;
 - b) nelle aree adibite a parcheggio;
 - c) nelle aree prospicienti gli edifici monumentali e di valore storico architettonico,
 - d) davanti ed in prossimità dei cimiteri;
 - e) all'interno e nei pressi delle aree destinate a mercato;
 - f) effettuato in modo tale da interferire con le attività commerciali, con le attività dei pubblici esercizi e di altri luoghi di pubblico servizio.
3. E' in ogni caso vietata la richiesta di elemosina con minori di diciotto anni e/o con sfruttamento di animali.

Articolo 26.

Occupazioni di suolo pubblico

1. Fatte salve le disposizioni contenute nel Codice della Strada e nel Regolamento C.O.S.A.P., qualsiasi occupazione di spazi od aree pubbliche con mezzi o strutture, è soggetta alla preventiva autorizzazione o concessione dell'Autorità Comunale e deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni stabilite; anche le occupazioni degli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, sono soggette alla predetta autorizzazione o concessione.
2. Sull'area pubblica o di pubblico uso è proibita ogni attività che deteriori o ne diminuisca il decoro, ovvero rechi disagio o pericolo alla collettività.
3. Le autorizzazioni di occupazione con pedane ed impianti amovibili, tavolini, sedie, deposito merci, passi carrai, senza realizzazione di opere edilizie, sono concesse, fatto salvo quanto disposto dal vigente

Regolamento Edilizio Comunale, nel rispetto delle esigenze di estetica, decoro e viabilità delle località che si demandano di occupare, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. che l'occupazione non risulti di intralcio al libero transito delle persone e dei veicoli;
 - b. che l'occupazione non leda diritti di terzi;
 - c. che vengano assolti gli oneri di pagamento relativi all'occupazione richiesta;
 - d. che la concessione si intenda per ogni effetto sempre revocabile;
 - e. che l'occupazione, qualora ospitante generi alimentari, rispetti la normativa igienico-sanitaria in materia.
4. Durante il corso dell'esercizio delle autorizzazioni di occupazione di suolo ed aree pubbliche, l'Autorità Comunale competente potrà prescrivere le modalità e le modificazioni che a giudizio della Pubblica Amministrazione risultassero opportune nei riguardi della sicurezza, del decoro e dell'estetica. L'inosservanza di tali prescrizioni da parte degli interessati nei termini stabiliti, produrrà la decadenza delle relative concessioni.
5. La concessione si intenderà di pieno diritto revocata se l'occupazione non verrà direttamente esercitata dal concessionario o ne venga cambiata la destinazione.
6. Fatta salva l'applicazione del Codice della Strada e del suo Regolamento di Esecuzione, qualsiasi occupazione di spazio pubblico deve essere effettuata in modo tale da non occultare cartelli stradali, lanterne semaforiche, fari d'illuminazione, quadri della pubblica affissione e quant'altro sia destinato alla pubblica visibilità.
7. E' fatto obbligo di tenere, nel luogo ove è effettuata l'occupazione, la relativa autorizzazione o concessione in originale e di esibirla a richiesta degli organi di vigilanza.
8. E' sempre richiesta l'autorizzazione o la concessione ad occupare spazio pubblico per l'esposizione di veicoli a fini propagandistici o pubblicitari.
9. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, sono subordinate al preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità dell'occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini od aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, con le esigenze di salvaguardia ambientale ed architettonica.
10. Qualora la natura, la modalità, la particolare posizione, anche in relazione alla quiete pubblica, o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione ulteriori e specifiche prescrizioni.
11. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio all'incolumità pubblica o privata.
12. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto dalla normativa in materia tributaria.
13. A quanti nel Centro Abitato esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali in locali prospicienti la pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa a titolo gratuito l'occupazione del suolo pubblico, limitatamente alle immediate adiacenze dei muri perimetrali delle proprietà private, per collocarvi elementi di arredo (quali ad esempio vasi ornamentali e fioriere); a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e stradale, che si tratti di intervento armonico con l'arredo urbano della zona e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
14. Analoga occupazione può essere autorizzata alle condizioni di cui al comma 1, anche ai privati cittadini o Associazioni che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
15. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
16. Le autorizzazioni sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici e dei competenti uffici regionali.
17. Eventuali interventi di manutenzione straordinaria effettuati a titolo di liberalità dai soggetti indicati ai commi 3,4,5,6 dovranno essere autorizzati dall'amministrazione e non potranno dar luogo ad indennizzi di sorta.

Articolo 27.

Occupazioni per manifestazioni e pubblici spettacoli

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione con strutture ed impianti di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Comune richiesta di autorizzazione, con allegata la documentazione relativa alle modalità di occupazione, alle strutture che si intendono utilizzare, agli impianti elettrici e con l'indicazione di un rappresentante dei promotori responsabile per gli adempimenti di cui al successivo comma 5. Il richiedente è tenuto altresì a munirsi di ogni altro atto autorizzativo previsto dalle norme.
2. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.
3. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno venti giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
4. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori o un suo delegato deve essere facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente

rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico, a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

5. L'autorizzazione per l'occupazione, qualora per la particolarità della pavimentazione, possa comportare il danneggiamento del suolo pubblico, è subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale versato a garanzia sarà svincolato al termine delle operazioni di smantellamento delle strutture oggetto dell'occupazione, previa verifica dell'Ufficio competente sull'integrità dello stato dei luoghi.

6. L'Amministrazione Comunale può, per determinate manifestazioni da essa stessa promosse, provvedere a specifica regolamentazione che disciplini le occupazioni di suolo pubblico, nonché le altre attività connesse alle manifestazioni, con particolare riferimento a:

- a) norme sulle occupazioni di suolo pubblico interne alla manifestazione;
- b) orari relativi alla somministrazione di alcolici;
- c) orari relativi alle emissioni sonore, anche con riguardo alle norme e prescrizioni di cui all'Art. 17 del presente Regolamento.

Articolo 28.

Affissioni e volantini

1. L'affissione di manifesti, stampati, manoscritti e striscioni ecc. deve essere eseguita in conformità alle prescrizioni del Regolamento Comunale sulle Pubbliche Affissioni.

2. Volantini, foto o papiri di dimensioni inferiori a quelle previste, utilizzati in occasioni di manifestazioni o festeggiamenti, devono essere rimossi al termine della manifestazione medesima e comunque entro e non oltre le quarantotto ore successive. In caso di inottemperanza provvederà l'Amministrazione addebitando le spese di pulizia e/o rimozione agli organizzatori della manifestazione.

Articolo 29.

Occupazioni di sede stradale con ponteggi ed accantieramenti

1. Chiunque esegue, su spazio pubblico o privato, lavori di qualsiasi genere che producano stitlicidio, schegge, polveri o altri detriti, deve provvedere a recintare con reti e teli protettivi l'area ed adottare qualsiasi altro accorgimento idoneo ad impedire danno o molestia a cose e persone. In particolare la movimentazione e l'accumulo dei materiali da costruzione che, per loro natura, possono dare origine a diffusione di polvere o ad insudiciamento dell'area circostante, deve avvenire adottando accorgimenti idonei ad evitare che ciò accada (coperture, confinamento, bagnatura ecc.).

2. In particolare, è vietato gettare dall'alto di ponteggi o edifici su pubblica via o luoghi di pubblico passaggio materiali residui di demolizioni o rottami. Tali operazioni devono eseguirsi utilizzando appropriati metodi atti ad evitare pericolo a persone cose e animali, nonché nebulizzazioni di polveri.

3. I manufatti dipinti o verniciati di fresco devono essere ben segnalati e/o delimitati, al fine di evitare danni ai passanti.

4. Gli accantieramenti allestiti nel centro storico devono essere recintati per un'altezza minima di tre metri dal suolo con una struttura di contenimento da identificare tra una delle seguenti tipologie:

- struttura in rete elettrosaldata, autoportante, rivestita in tela juta;
- assito con assi verticali nuove o ricoperto con tela juta bianca;
- assito in pannelli fibro – legnosi, verniciato ed inalterabile agli agenti atmosferici;
- altri sistemi simili a quelli sopra descritti che garantiscano comunque il decoro del cantiere, stante la particolarità del centro storico stesso.

5. Qualora venga occupato il marciapiede o comunque un'area destinata al transito dei pedoni, oltre a quanto prescritto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di creare degli scivoli o comunque di adottare accorgimenti per evitare di creare barriere architettoniche.

6. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione od alla manutenzione dei fabbricati con occupazione di aree pubbliche od uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente, sia alla conclusione dei lavori, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

7. Le disposizioni di cui al comma precedente valgono anche per le aree occupate per interventi relativi ad opere stradali ed infrastrutture di qualsiasi tipo.

Articolo 30.

Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per l'effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per l'erogazione di servizi di pubblica utilità ovvero in tutti i casi in cui vi sia la manomissione del suolo pubblico, l'ente erogatore del servizio ovvero il committente o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione al Comando di Polizia Municipale per i provvedimenti di viabilità, nonché, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente Ufficio Tecnico Comunale.

2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente,

salvo situazioni urgenti, almeno 5 giorni prima dell'intervento, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi, al fine di ridurre i disagi conseguenti. In particolare per gli assi viari principali, può essere imposta la prescrizione dell'effettuazione degli interventi negli orari notturni con riapertura al transito durante il giorno. Ove si tratti di intervento di assoluta urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o posta elettronica certificata, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento di Esecuzione. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata.

4. Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'Ufficio Comunale competente, attraversamenti di suolo pubblico o aperto al pubblico ovvero comunque di proprietà comunale ancorché non aperto alla circolazione veicolare, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, gasdotti, serbatoi, o con altri impianti ed opere che possono comunque interessare la proprietà comunale. Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei pedoni e dei veicoli, garantendo l'accessibilità alle proprietà pubbliche e private interessate.

Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta necessità, previo accertamento tecnico dell'Ufficio Competente.

Articolo 31.

Occupazioni per traslochi

1. Chiunque, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte del suolo pubblico con veicoli ad uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza al Comando di Polizia Municipale, con indicazione del luogo e del periodo di occupazione. L'istanza deve essere presentata almeno sette giorni prima dell'effettuazione dell'occupazione. Accertato che nulla osti, la Polizia Municipale rilascia l'autorizzazione con le prescrizioni del caso.

2. L'area oggetto di autorizzazione dovrà essere opportunamente segnalata ed identificata con l'attuazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e la predisposizione degli accorgimenti a tutela dei pedoni.

Articolo 32.

Occupazioni per comizi e raccolta di firme, attività

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è prioritariamente concessa, previa verifica delle esigenze della circolazione pedonale e della compatibilità generale reciproca delle varie iniziative.

2. Con specifico provvedimento dell'Amministrazione Comunale possono essere individuati luoghi predeterminati per questa tipologia di occupazione, con eventuale riduzione dei termini per la presentazione della domanda.

3. Le attività promozionali a favore di associazioni no profit effettuate senza alcuna struttura fissa possono essere liberamente esercitate solamente negli spazi a ciò destinati con specifico provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

TITOLO III

MEDIAZIONE SOCIALE ED EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'

Art. 33

Mediazione sociale ed educazione alla legalità

1. Gli addetti al Servizio suddetto possono, in particolare, convocare le parti o i soggetti che recano o subiscono conflitto e1. Il Comune favorisce la mediazione sociale intesa come integrazione tra persone, convivenza civile e bonaria risoluzione dei conflitti. La Polizia Locale e gli uffici dell'amministrazione comunale pongono alla base delle loro azioni la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali, educando al rispetto delle norme di convivenza. Tali strutture collaborano con gli istituti scolastici, le famiglie e i centri di aggregazione, per l'educazione alla legalità dei giovani.

2. Il Comune favorisce altresì lo sviluppo della cultura della mediazione e della giustizia riparativa, con particolare riferimento alla mediazione in ambito sociale e penale, favorendo e sostenendo l'integrazione tra strutture comunali (Polizia Locale e Servizi Sociali ed educativi) e soggetti diversi (quali oratori, scuole e associazioni), nei seguenti ambiti:

- mediazioni in ambito sociale e penale;
- mediazione interfamigliare;
- interventi rivolti al contesto scolastico per gestire e prevenire fenomeni di evasione all'obbligo scolastico, di bullismo e di disagio scolastico;

- sostegno ed orientamento per la famiglia e per la sicurezza urbana cercano di ricomporre le situazioni di disagio, verbalizzando le conclusioni dell'incontro. Nel caso in cui la mediazione venga svolta da personale appartenente alla Polizia Locale che riscontri l'esito positivo dell'incontro, verbalizzando gli impegni presi dalle parti in questione, la sanzione amministrativa pecuniaria applicata sarà sempre quella minima. I verbali/accordi possono essere stipulati solo nel caso in cui non siano ipotizzabili reati perseguibili d'ufficio o non siano state presentate querele.

3. Il verbale redatto sull'accordo raggiunto ("*Accordo di Ricomposizione*") costituisce, una volta sottoscritto dalle parti, formale impegno al rispetto. L'accordo può prevedere specifiche misure mirate alla eliminazione/riparazione delle conseguenze di comportamenti disturbanti, quando si ritengano le stesse più consone al ravvedimento del trasgressore, specie se minore, ed utili a rimediare il danno patito dalla collettività. Il provvedimento dovrà essere motivato con particolare riguardo alla ponderazione tra danno e misure adottate.

Art. 34

Minori in difficoltà

1. Il Comune assicura gli interventi urgenti nei confronti di minori moralmente o materialmente abbandonati, o che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 403 del Codice Civile, inserendoli in appositi centri di accoglienza.

2. Le strutture comunali di Polizia Municipale e dei Servizi socio educativi collaborano, d'intesa con le pubbliche amministrazioni interessate, per l'adozione dei suddetti interventi.

TITOLO IV :

ANIMALI

Art. 35:

Animali di affezione

1) I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.

2) Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.

3) . E' fatto divieto di tenere animali in modo da causare sporcizia, odori nauseanti o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene e al pubblico decoro a luoghi pubblici e a private dimore.

Art. 36:

Custodia e tutela degli animali

Ai proprietari o possessori di animali è vietato:

1) consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici.

In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo, munendosi di appositi mezzi per la raccolta degli escrementi. Dovranno inoltre evitare che i cani orinino contro porte, entrate di negozi e simili;

2) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;

3) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui al punto 1;

4) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.

Art. 37:

Cani

1) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio; gli stessi devono usare, per i cani "morsicatori" già segnalati al Servizio Veterinario dell'ASP competente, idonea museruola.

2) Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti e nelle zone in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria.

3) I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.

4) Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.

5) I cani a custodia di case, fabbricati o giardini prossimi all'abitato, dovranno, durante la notte, essere tenuti in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica.

6) I proprietari di cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina regionale entro 30 giorni dalla nascita dell'animale o entro 15 giorni dal momento in cui ne entrano in possesso e comunque prima della loro cessione a qualunque titolo.

7) I proprietari o detentori dei cani devono rivolgersi esclusivamente al Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASP oppure a un medico veterinario libero professionista accreditato, i quali provvederanno a ottemperare a quanto previsto dalla Normativa vigente.

8) La violazione di cui al comma 6) comporta una sanzione amministrativa nell'importo indicato nella tabella allegata al presente Regolamento.

Art. 38:

Detenzione di animali da affezione o autoconsumo all'interno del centro abitato

- 1) All'interno del perimetro del centro abitato del Capoluogo i ricoveri per animali, non possono ospitare più di 2 cani e n. 10 avicunicoli. La distanza di detti ricoveri da abitazioni di terzi deve essere di almeno 10 mt. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico-sanitarie dei Regolamenti vigenti.
- 2) L'apicoltura non è consentita nel centro storico.

Art. 39:

Randagismo felino

- 1) E' vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà. Essi sono sterilizzati, quando necessario, ad opera del Servizio veterinario Pubblico o di Veterinari liberi professionisti convenzionati ed in seguito riammessi nel loro gruppo.
- 2) I gatti che vivono in libertà possono essere soppressi dai Veterinari della A.S.P. competente per territorio soltanto se gravemente malati o incurabili, portatori di patologie a rischio per la popolazione.
- 3) I cittadini devono notificare all'Ufficio di Polizia Municipale la presenza di colonie di gatti senza proprietario aventi patologie in atto o senza controllo sulla riproduzione. Tale Ufficio trasmetterà la segnalazione ai competenti uffici dell'A.S.P. e provvederà ad adottare i provvedimenti necessari.
- 4) Le spese per il controllo della popolazione felina son a carico della A.S.P. e del Comune.
- 5) I gatti, curati e sterilizzati saranno reintrodotti sul loro territorio.
- 6) I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

Art. 40:

Piccioni

- 1) Il Sindaco, valutati gli aspetti biologici, sanitari e giuridici del problema può con apposita ordinanza procedere, d'intesa con la A.S.L., alla attuazione di un programma di controllo della riproduzione e contenimento della popolazione di tali volatili anche nel rispetto del piano provinciale per il controllo dei piccioni.
- 2) E' fatto obbligo a tutti i cittadini di segnalare all'Ufficio di Polizia Municipale la presenza di volatili morti sul territorio del Comune affinché siano eseguiti dall'Istituto Zooprofilattico competente gli opportuni esami di laboratorio.
- 3) E' fatto divieto di dare da mangiare ai Piccioni su tutto il territorio Comunale.

Art. 41: Derattizzazione

- 1) I proprietari sono tenuti a controllare la presenza di ratti nelle proprietà.
- 2) Chiunque metta in atto programmi di derattizzazione sul territorio urbano deve avvisare preventivamente l'Ufficio tecnico del Comune sulle procedure e sui prodotti impiegati nell'operazione. Da tale disposizione sono escluse le zone rurali.

TITOLO V: POLIZIA RURALE

Art. 42:

Divieto di pascolo

- 1) Il pascolo sui terreni di proprietà altrui senza il consenso espresso del proprietario o conduttore del fondo è vietato in qualsiasi periodo dell'anno. Il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da parte del proprietario del fondo da presentare ad ogni richiesta degli agenti di Polizia Municipale.
- 2) E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche.
- 3) Nelle proprietà private è proibito lasciare incustoditi ai pascoli animali che abbiano l'istinto di cozzare, scalciaie o mordere, se la proprietà non sia chiusa da ogni parte, mediante muro o forte siepe, e se gli ingressi non siano sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscire.

Art. 43:

Pascolo abusivo

- 1) Il bestiame sorpreso, senza custodia, a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui, o lungo le strade ad uso pubblico, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non si sia rintracciato il proprietario.

Art. 44:

Custodia degli animali pascolanti

- 1) Il bestiame del pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente, in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danno ai fondi e molestia ai passanti.
- 2) Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali o mettere in pericolo la sicurezza delle persone.
- 3) Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

Art. 45:
Transito del bestiame

- 1) Coloro che, non residenti o domiciliati nel Comune, debbono attraversare il territorio comunale con bestiame, devono essere autorizzati e non potranno per nessun motivo deviare dalla strada principale più breve, né soffermarsi all'aperto, né lasciare gli animali a brucare lungo le rive dei fossi, dei canali e delle scarpate stradali.
- 2) E' vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui anche se incolti e non muniti dei recinti e dei ripari di cui all'art. 637 Codice Penale.

TITOLO VI:
POLIZIA ANNONARIA

Art. 46 :
Erboristerie

- 1) La disciplina del settore erboristico è regolamentata dalla legge 99/1931 che indica i requisiti per la raccolta la coltivazione e il commercio delle piante officinali.
- 2) Gli esercenti non in possesso del diploma di erborista sono autorizzati soltanto alla vendita di prodotti preconfezionati all'origine e non possono manipolare, preparare o miscelare i prodotti erboristici.
- 3) Per la vendita al dettaglio di prodotti preconfezionati a base di erbe non con finalità terapeutiche e non destinati all'alimentazione umana è necessario il possesso dei soli requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59/2010 e s.m.i..
- 4) Per la vendita al dettaglio di prodotti preconfezionati a base di erbe non con finalità terapeutiche e destinati all'alimentazione umana è necessario il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del medesimo decreto;
- 5) Per la vendita al dettaglio di erbe sfuse, prive di effetti terapeutici di cui all'elenco dell'allegato B della circolare n. 1/1981 è necessario il possesso dei requisiti di onorabilità nonché professionali di cui all'articolo 71 del medesimo decreto (ove ovviamente dette erbe siano destinate ad essere ingerite e quindi destinate al consumo umano).
- 6) In caso di violazione dei commi precedenti, qualora il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui alla legge 99/1931.

Art. 47 :
Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato

- 1) Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate.
Pertanto, è vietato:
 - a) fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso;
 - b) fuori dai casi previsti dal vigente "Regolamento dell'occupazione di suolo pubblico per spazi all'aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione e per il consumo sul posto mettere a disposizione del pubblico un'area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli, banchi, sedie, sgabelli e panche. Il divieto non sussiste per vassoi e attrezzature per la raccolta dei contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso.
- 2) Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.
- 3) Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla L. 287/92.

Art. 48 :
Attività di vendita in forma itinerante

- 1) I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli possono essere autorizzati a svolgere l'attività in aree appositamente individuate, con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
- 2) L'autorizzazione all'occupazione di suolo per la vendita non può essere ceduta né totalmente né parzialmente a terzi.
- 3) E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
- 4) L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale.
- 5) L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di 5 metri.
- 6) Nell'esercizio dell'attività su aree appositamente individuate, è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque non inquinanti.
- 7) L'esercente assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
- 8) L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
- 9) Salvo che la violazione non sia già disciplinata da normativa nazionale le violazioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 77,00 a € 462,00 con conseguente regolarizzazione dell'attività.

Art. 49 :

Occupazioni per esposizione di merci

- 1) Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.
- 2) I generi alimentari possono essere collocati al suolo ad una altezza non inferiore a 50 cm dallo stesso.
- 3) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1) è soggetto alle sanzioni amministrative previste nel vigente Regolamento COSAP e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 4) La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività non consentita.

Art. 50 –

Altre attività di vendita su area pubblica

- 1) Nell'ambito di manifestazioni ed eventi regolarmente autorizzati o che si possono tenere liberamente, nei quali sono previste attività di vendita su area pubblica o di uso pubblico o in luogo aperto al pubblico potranno intervenire:
 - a) operatori appartenenti a categorie professionali definite (commercio, produzione agricola, artigianato, ecc....), regolarmente iscritti ai registri camerali;
 - b) soggetti che espongono e/o vendono le proprie opere d'arte o dell'ingegno creativo, (definite dall'art. 4, comma 2, lett. h, D.Lgs. n. 114/1998);
 - c) soggetti che espongono e/o vendono oggetti propri usati altrimenti destinati alla dismissione e allo smaltimento (cosiddetto "riuso" DG ER n. 151/2014) e soggetti che vendono e/o scambiano in occasione di mostre zoologiche, filateliche, numismatiche e mineralogiche;
 - d) minori di anni 18 che vendono scambiano in manifestazioni loro riservate, quando non abbiano una prevalente finalità commerciale;
 - e) enti pubblici ovvero persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.
- 2) Le attività di vendita effettuate in maniera occasionale e non professionale, da parte degli Enti del terzo settore di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 117/2017, quando si svolgono su suolo pubblico o di uso pubblico necessitano solo dell'acquisizione della relativa autorizzazione o concessione.

Art. 51 :

Bevande in contenitori di vetro

- 1) Al fine di garantire la sicurezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo:
 - a) è sempre vietata agli esercenti di attività artigianali del settore alimentare, circoli o altri punti di ristoro la vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro, fatto salvo il consumo sul posto unitamente ad alimenti;
 - b) dalle ore 22:00 alle ore 07:00 del giorno successivo è vietato, a tutti gli esercenti attività diverse da quelle precedenti, vendere per asporto o consumo sul posto bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro;
- 2) Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui al precedente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00.

Art. 52:

Interventi per contrastare l'abuso di alcol da parte di minorenni

- 1) Fermo quanto previsto dall'art. 14-ter, commi 1 e 2 Legge 30 marzo 2001, n. 125 (come modificato da D.L. 158/2012 e successive modifiche e integrazioni), salvo che il fatto non costituisca reato, in luogo pubblico o soggetto ad uso pubblico, è vietata la cessione, anche a titolo gratuito, di bevande alcoliche, anche diluite, di qualsiasi gradazione ai minori di anni 16. Tale divieto si estende a tutte le miscele di bevande contenenti alcolici anche in quantità limitata o diluita.
- 2) E' fatto obbligo agli esercenti attività commerciali di qualsiasi genere e natura di informare l'utenza dei divieti di somministrazione, vendita e cessione di alcolici ai minorenni attraverso l'apposizione di avvisi o cartelli informativi apposti all'ingresso degli esercizi. Negli esercizi divisi in reparti l'avviso o il cartello dovrà essere esposto anche nell'area destinata alla vendita delle bevande alcoliche.
- 3) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa prevista per legge fino ad un massimo di 500 euro e nella misura ridotta che sarà fissata con apposita deliberazione della Giunta Comunale ai sensi del comma 2 art. 16 L. 24/11/1981 n. 689 modificata dalla L. 24/07/2008 n. 125 e l'obbligo della cessazione dell'attività da effettuarsi mediante lo smaltimento, secondo le indicazioni fornite dall'organo accertatore, delle bevande alcoliche somministrate, vendute o cedute.
- 4) La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.
- 5) Se le violazioni di cui ai commi 1) e 2) sono commesse dall'esercente di un qualsiasi esercizio commerciale o pubblico esercizio o attività artigianale, in caso di recidiva il Sindaco disporrà la chiusura dell'esercizio per tre giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante pagamento in misura ridotta.

TITOLO VII
SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI
AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

CAPO I –
SANZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI

Art. 53–
Sistema sanzionatorio

- 1** Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- 2** Il Servizio di Polizia Municipale è competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art. 18 della L. 689/81. I proventi sono destinati al Comune.
- 3** Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento è, in via prioritaria, la Polizia Municipale. Sono competenti anche gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
- 4** Il Sindaco secondo modalità stabilite con propria ordinanza, può attribuire ai soggetti di cui al comma 2 Art. 2 le funzioni di accertamento e contestazioni delle violazioni al presente regolamento.

Art. 54 –

Sanzioni

- 1** Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 5 c. 3 lett. f), 6 c. 1, 12 c. 1 lett. a), d), f) del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 500,00.
- 2** Chiunque viola le altre disposizioni del presente Regolamento o delle ordinanze ad esso riferibili è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 80,00 ad euro 500,00.
- 3** Chiunque viola le prescrizioni dei titoli autorizzatori previsti ai sensi del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 80,00 ad euro 500,00. Alla medesima sanzione, in assenza di specifica disposizione, è soggetto chi viola le prescrizioni di altri titoli autorizzatori di competenza del Comune.
- 4** Qualora ai sensi del presente regolamento sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere ostensibile agli appartenenti alla Polizia Municipale che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi al presente obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 80,00 ad euro 500,00.
- 5** Il trasgressore che non ottempera al provvedimento di diffida di cui all'art. 61, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità, si sia rifiutato di eseguirla immediatamente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 80,00 ad euro 500,00.
- 6** E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571.
Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n. 689 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa.
Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 80,00 ad euro 500,00.

Art. 55 –

Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

- 1** Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento saranno aggiornate ogni due anni, con determinazione del Responsabile del Settore, in misura pari alla variazione accertata dall'ISTAT, relativa all'aumento del costo della vita nel biennio precedente, comunque nei limiti editali previsti dalla vigente normativa e con arrotondamento all'unità di Euro.

CAPO II –
PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

Art. 56 –

Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità.

- 1** Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il ripristino

o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.

2 Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione è soggetto alla sanzione di cui all'art. 58 c. 5. In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

Art.57 –

Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità.

1 Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia di non immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendone così l'obbligo al trasgressore e invia copia del verbale con specifico rapporto al Settore Vigilanza che emana provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.

2 Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alla sanzione di cui all'art. 46 c. 5. In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 58.

Ordinanze Sindacali e Dirigenziali

1. Il Sindaco ed i Dirigenti dei Servizi Comunali nelle materie e settori di loro competenza, possono emanare ordinanze e disposizioni che eventualmente occorressero per l'applicazione di talune norme del presente Regolamento o di altre norme che, per circostanze speciali e per determinati luoghi, si rendessero temporaneamente necessarie in materia di Polizia Urbana, oltre quelle già specificamente indicate.

Art. 59 - Abrogazioni di norme.

1 Le attività o situazioni già in essere all'entrata in vigore del presente regolamento dovranno adeguarsi, se non diversamente stabilito, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del medesimo.

2 Il Sindaco può derogare, con proprio provvedimento, le norme del presente regolamento che impediscono o limitano l'erogazione di servizi di pubblica utilità.

Art. 60- Reiterazione

1 Si definisce recidiva la violazione della medesima disposizione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.

2 Alla seconda reiterazione della violazione, le sanzioni applicate in sede di ordinanza ingiunzione sono raddoppiate.

Art. 61 - Entrata in vigore.

1 Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore il primo giorno successivo alla scadenza del deposito e affissione effettuati per n. 15 giorni divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione.